



COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6
Sesto ed Uniti CR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 21 del 24/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.
DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI COVID-19.**

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 18:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono convocati a seduta in videoconferenza i Consiglieri, così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 0003001 del 25/03/2020.

La presenza e l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza tramite l'applicazione Webex Cisco, è stata accertata da parte del Segretario Comunale.

All'appello risultano

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
2	PIGNOLI CARLA FRANCA	SI	
3	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
4	IEVA ALBERTO	SI	
5	ROSSI ALICE		SI
6	ALOSI GIOVANNI	SI	
7	BONALDI GLORIA		SI
8	ZIGNANI LUCA FRANCESCO	SI	
9	RAPUZZI LIDIA	SI	
10	ANGELINI GIUSEPPE	SI	
11	MIGLIORATI GIAN SANTO	SI	
12	POLI MIRCO	SI	
13	ZOPPI DIONISI	SI	

Presenti: 11 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale reggente, dr.ssa Mariateresa Caporale la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Viccardi Francesca Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco espone l'argomento, comunicando che l'art. 6 del DL 73/2021, dà la possibilità, per attenuare l'impatto finanziario, con conseguente riduzione di fatturato, che hanno subito le attività economiche a causa dell'epidemia da Covid-19, di poter ridurre la tariffa per queste attività. L'ANCI ha preannunciato la pubblicazione di un decreto che assegnerà i contributi per tal fine e al Comune di Sesto sarà assegnato il contributo di circa 17 mila euro. L'amministrazione ha, pertanto, ritenuto di applicare una riduzione nella misura del 35% a favore delle categorie economiche che hanno obbligatoriamente chiuso, ma anche alle attività che fanno parte dell'indotto. Si riconoscerà detto abbattimento a tutte le attività economiche che hanno ricevuto la stessa agevolazione l'anno 2020, ma nella misura del 25%. Si confermano le tariffe dello scorso anno e si mantengono le stesse scadenze per il pagamento della TARI.

Interviene il consigliere Poli che preannuncia il voto favorevole della minoranza, non avendo nulla da obiettare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco e l'intervento del consigliere Poli;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTO in particolare, la Legge 147/2013 all’art. 1 commi 650 - 652 che dispone:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.(cosiddetto metodo normalizzato)

652. Il comune, **in alternativa ai criteri di cui al comma 651** e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

RICORDATO che il metodo di commisurazione della tariffa di cui al comma 652 ricalca pedissequamente e quindi senza apportare modifiche al metodo di calcolo di cui all’art. art. 65 del D.lgs 507/1993 (vecchia TARSU).

DATO ATTO che sia la giurisprudenza italiana (Cassazione sentenza n. 17498/2017) che le pronunce della Corte di Giustizia UE (sentenza del 30/3/2017) hanno ribadito che “la disciplina contenuta nel Dlgs 15 novembre 1993 n. 507 non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”(di cui all’ art. 15 dir. 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e art. 14 dir. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), sia perché consente la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie degli immobili posseduti, sia perché, pur facendo applicazione di regimi presuntivi, consente ampia prova contraria.

RITENUTO, pertanto, che la legge 147/2013 ammette metodi di commisurazione delle tariffe TARI alternativi al metodo normalizzato introdotto con il DPR 158/1999.

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 19 della stessa seduta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20, stessa seduta, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia, la misura del TEFA è fissata al 5%;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 del 29/07/2020 recante l'approvazione della proposta della giunta di conferma in via provvisoria delle tariffe TARI anno 2020, successivamente confermate dalla Giunta Comunale con atto n.156 del 27/10/2020, resasi necessaria a seguito dell'approvazione del PEF 2020;

RITENUTO di confermare le tariffe in essere nell'anno 2020, atteso che l'entrata presunta in Euro 410.000,00= derivante dalla TARI 2021, copre i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021, al netto delle entrate derivanti dalla rata annuale di conguaglio ai sensi ex art.107 – comma 5 – D.L. n.18/2020, che verranno finanziate con quote vincolate di avanzo di amministrazione derivanti da fondo art.106 – D.L. 34/2020;

VISTO l'art.6 del D.L. n.73 del 25/05/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che consente per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, di disporre riduzioni della TARI anno 2021;

DATO ATTO che ANCI ha preannunciato gli importi che verranno assegnati con apposito Decreto Ministeriale a ciascun Comune e constatato che al Comune di Sesto ed Uniti, è prevista l'attribuzione di un contributo pari ad Euro 17.330,00=;

RITENUTO per quanto sopra di operare una riduzione nella misura percentuale del 35% alle tariffe TARI delle utenze non domestiche che hanno beneficiato della stessa agevolazione nell'anno 2020 nella misura del 25%;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra esposto di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI anno 2021:

- **Acconto** da pagare in due rate come segue:
1^ rata: 31/08/2021
2^ rata: 30/10/2021

con facoltà di pagare entrambe le rate entro il 31/08/2021

- **Saldo** da pagare in unica rata entro il 18/12/2021

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli espressi da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti

D E L I B E R A

di **CONFERMARE** la narrativa del presente atto;

di **CONFERMARE per l'anno 2021, le tariffe TARI in vigore nell'anno 2020 come risultanti dal prospetto che si allega al presente**, per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;

di **DISPORRE la riduzione nella misura percentuale del 35% delle tariffe TARI delle utenze non domestiche** che hanno beneficiato della stessa agevolazione nell'anno 2020 nella misura del 25%;

di **DISPORRE** le scadenze per il pagamento della TARI 2021 come segue:

- **Acconto** da pagare in due rate come segue:
1^ rata: 31/08/2021
2^ rata: 30/10/2021

con facoltà di pagare entrambe le rate entro il 31/08/2021

- **Saldo** da pagare in unica rata entro il 18/12/2021

di **DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

di **PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

di **DEMANDARE** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

di **TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

di **DICHIARARE**, con separata ed Unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
Viccardi Francesca Maria

Il Segretario Comunale Reggente
Caporale dr.ssa Mariateresa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

Sesto ed Uniti, _____

Il Segretario Comunale reggente
Caporale dr.ssa Mariateresa

VISTO, si attesta che la presente è

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

- DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)
- E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
